



Ufficio Comune per i Servizi Affari Generali e alla Persona

Capofila: Comune di Tolmezzo

Piazza XX Settembre 1
33028 Tolmezzo (Udine)
Tel. 0433 487911
Fax 0433 40466

www.concatolmezzina.it
p.e.c.: comune.tolmezzo@certgov.fvg.it

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.

Art. 1 Finalità

Il contributo previsto dal presente bando ha la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione.

Al finanziamento del contributo concorrono le risorse regionali e statali destinate annualmente per tali finalità.

In fase di erogazione del contributo una quota dello stanziamento non inferiore al 5% sarà riservata esclusivamente ai richiedenti il contributo che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni, come previsto all'articolo 24 - comma 3 - della L.R. n. 22/2021.

Art. 2 Destinatari e requisiti per l'ammissione

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno 2024 va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale **di attuale residenza** anche per canoni pagati nel 2024 a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Può presentare la domanda una persona maggiorenne che:

- **alla data di presentazione della domanda sia titolare o contitolare di un contratto di locazione** stipulato per l'utilizzo e la disponibilità dell'intero alloggio, e non anche per sole parti di esso, e che nell'anno 2024 sia stata titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo;
- abbia sostenuto **direttamente** la spesa per il canone di locazione (dalla documentazione si dovrà evincere che il pagamento sia stato effettuato per il canone di locazione - es: causale bonifico "affitto mese di ..." - dal titolare/contitolare del contratto);

purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e **sia/sia stata** adibita dal richiedente a propria residenza.

CASO PARTICOLARE: recenti assegnatari di alloggi ATER - la domanda può essere presentata anche da chi, alla data di presentazione della domanda, sia assegnatario di un alloggio ATER, ma nel 2024 (o per alcuni mesi del 2024) abbia sostenuto un canone di locazione per un alloggio privato o pubblico (**se ATER solo di edilizia convenzionata**), sito in un Comune della Regione.

Come previsto dalla L.R. n. 15/2022 art. 5 – comma 24 – può presentare domanda chi ha beneficiato per l'anno 2024 di altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, **entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore.**

Qualora il contratto d'affitto **sia intestato a più persone:**

- **se NON appartenenti allo stesso nucleo familiare**, la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità **debitamente sostenuta e documentata**.
- **se appartenenti allo stesso nucleo familiare**, la domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari; in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso. In questo caso è necessario allegare alla domanda la dichiarazione dei cointestatari attestante che gli stessi non presenteranno analoga domanda di contributo, con allegata fotocopia di un documento di identità valido dei dichiaranti.

REQUISITI SOGGETTIVI - ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. essere cittadino italiano;

oppure

essere cittadino o familiare di cittadino di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

oppure

essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

oppure

essere straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

2. essere anagraficamente residente da almeno due anni continuativi nel territorio regionale;

3. avere la residenza nel Comune di Cavazzo Carnico;

4. essere conduttore di un alloggio privato o pubblico (**con esclusione di quelli ATER di edilizia sovvenzionata in quanto il canone di affitto è già determinato in misura agevolata**), adibito a prima casa, posto sul territorio regionale non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

oppure

essere attualmente conduttore di un alloggio ATER di edilizia sovvenzionata ma essere stato conduttore nel corso del 2024, di un alloggio privato o pubblico (**se ATER, solo di edilizia convenzionata**), adibito a prima casa, posto sul territorio regionale non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

in base ad un contratto debitamente registrato, che non si riferisce a sole quote di alloggi e che non deve avere finalità turistiche, avente le seguenti caratteristiche:

- contratto di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 – comma 1 – della legge 431/1998;
- contratto di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 – commi 3 e 5 – della legge 431/1998;
- contratto di durata non superiore a 18 mesi avente natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 – comma 1 – della legge 431/1998, che dovrà contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore.

La domanda può quindi essere presentata anche da chi alla data di

presentazione della domanda sia conduttore di un alloggio ATER di edilizia sovvenzionata, ma nel 2024 (o per alcuni mesi del 2024) abbia sostenuto un canone di locazione per un alloggio privato o pubblico (**se ATER, solo di edilizia convenzionata**) sul libero mercato sito in un Comune della Regione ed il contributo può essere richiesto per le sole mensilità relative a tale canone.

Ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 7/2000, non è ammissibile la concessione del contributo a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado.

Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria, il vincolo di coniugio, parentela o affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

5. Essere in regola con il pagamento dell'affitto per l'anno 2024 (dovrà essere allegata alla domanda la documentazione comprovante l'effettivo pagamento del canone di locazione – si precisa che la spesa deve essere sostenuta dal richiedente e rimasta effettivamente a suo carico e pertanto nella documentazione deve essere indicato il nome di colui che ha sostenuto la spesa). Qualora **non** fosse possibile presentare **tutta la documentazione** comprovante l'effettivo pagamento dell'affitto, ma non ci sia situazione di morosità, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione del proprietario dell'alloggio che attesti l'assenza di morosità; in questo caso verranno ammesse a contributo **esclusivamente** le spese documentate.

oppure

essere in situazione **di morosità totale o parziale** relativa all'affitto per l'anno 2024. Il richiedente moroso che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda:

- **in caso di morosità parziale:** la documentazione comprovante il pagamento delle mensilità effettivamente pagate e la dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi l'importo.
- **in caso di morosità totale:** la dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità totale e ne quantifichi l'importo.

In mancanza della dichiarazione del proprietario, la domanda verrà esclusa. Al momento della liquidazione del contributo da parte del Comune, il proprietario dovrà confermare, mediante nuova dichiarazione scritta, la persistenza o meno dello stato di morosità ed il relativo importo. Qualora questa ulteriore dichiarazione non venisse presentata, non si potrà procedere all'erogazione del contributo. In caso di persistenza dello stato di morosità il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso. Nel caso in cui il richiedente risulti moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2024, ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa.

6. Non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è a capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

Tale requisito deve sussistere nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare.

7. Non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

REQUISITI DI REDDITO

8. Avere un nucleo familiare con un **ISE** (Indicatore della **Situazione Economica** di cui al DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni) **non superiore a € 30.000,00**. **L'attestazione ISE deve essere in corso di validità, deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda e deve essere calcolata con i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013. Qualora al momento di presentazione della domanda (in prossimità della scadenza del termine) il richiedente non sia ancora in possesso della nuova attestazione ISE, potrà presentare comunque la domanda di contributo allegando la DSU. L'ammissibilità a contributo della domanda presentata verrà verificata successivamente all'emissione dell'ISE da parte dell'INPS.**
9. Avere inoltre un nucleo familiare con un **ISEE** (Indicatore della **Situazione Economica Equivalente**):
 - a) non superiore a **€ 15.688,40 (per la fascia A)** con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 14%;
oppure
 - b) non superiore a **€ 20.000,00 (per la fascia B)** con un'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE non inferiore al 24%.

Per nucleo familiare si intende quello definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore dell'ISEE) **alla data di presentazione della domanda**.

Per la compilazione dell'attestazione ISEE è possibile rivolgersi presso un C.A.F. che presterà gratuitamente la propria assistenza.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali, utenze ed altro).

10. Per i nuclei familiari composti da **un solo componente**, l'indicatore **ISEE** di cui al punto 9 lettere a) e b) sarà innalzato del 20% e pertanto sarà pari rispettivamente a **€ 18.826,08** (per la fascia A) e **€ 24.000,00** (per la fascia B).
11. Per **nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica**, come di seguito specificato, il contributo da assegnare può essere elevato fino ad un massimo del 25%:
 - a) **Anziani**: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
 - b) **Giovani**: persona singola o coppia che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
 - c) **Persone singole con minori a carico**: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;
 - d) **Disabili**: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
 - e) **Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito**: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulti determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
 - f) **Persone appartenenti a famiglie numerose**: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;

- g) **Persone appartenenti a nuclei familiari con anziani o disabili:** quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;
- h) **Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento dell'unione civile.**

I requisiti suddetti, **che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda**, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.02.2000. Le maggiorazioni sono cumulabili.

Art. 3 Entità del contributo e liquidazione

1. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone sul valore ISEE con i seguenti criteri:
- a) per i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a **€ 15.688,40** (se composti da 1 componente con un indicatore ISEE non superiore a **€ 18.826,08**) – **FASCIA A** – il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 14% del valore ISEE fino ad un importo massimo di **€ 3.110,00**

Esempio di calcolo:

$$\begin{aligned} \text{☞ VALORE € ISEE} \div 100 \times 14 &= \text{QUOTA € DEL CANONE NON AMMESSA A CONTRIBUTO;} \\ \text{☞ TOTALE € CANONE PAGATO NELL'ANNO} & \quad - \\ \text{QUOTA € DEL CANONE NON AMMESSA A CONTRIBUTO} & \quad = \\ \hline \text{QUOTA € AMMISSIBILE A CONTRIBUTO} & \quad = \end{aligned}$$

- b) per i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a **€ 20.000,00** (se composti da 1 componente con un indicatore ISEE non superiore a **€ 24.000,00**) – **FASCIA B** – il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto eccedente il 24% del valore ISEE fino ad un importo massimo di **€ 2.330,00**

Esempio di calcolo:

$$\begin{aligned} \text{☞ VALORE € ISEE} \div 100 \times 24 &= \text{QUOTA € DEL CANONE NON AMMESSA A CONTRIBUTO;} \\ \text{☞ TOTALE € CANONE PAGATO NELL'ANNO} & \quad - \\ \text{QUOTA € DEL CANONE NON AMMESSA A CONTRIBUTO} & \quad = \\ \hline \text{QUOTA € AMMISSIBILE A CONTRIBUTO} & \quad = \end{aligned}$$

2. Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 2 - comma 11 - il contributo da assegnare sarà incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica registrate, fino ad un massimo del 25% come di seguito evidenziato:

numero di situazioni presenti	percentuale di incremento
1	10 %
2	20 %
più di 2	25 %

e non potrà comunque né superare gli importi di cui al precedente punto 1, lettere a) e b), né essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2024 (al netto di eventuali altri benefici ricevuti) e né essere

inferiore a 30 euro.

3. In caso di periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
4. Qualora i fondi disponibili risultassero inferiori all'importo totale necessario per soddisfare le richieste, i contributi assegnati saranno proporzionalmente ridotti.
5. Nel caso in cui intervenga il decesso del richiedente ed il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.
6. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni dal ricevimento delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione.
7. Al momento della liquidazione del contributo, i beneficiari verranno informati attraverso posta elettronica qualora in sede di domanda sia stato comunicato un indirizzo e-mail o PEC;
8. In ogni caso verrà data informazione della liquidazione del contributo anche sul sito istituzionale del Comune di Cavazzo Carnico.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo disponibile per il ritiro presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Cavazzo Carnico oppure scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.cavazzocarnico.ud.it).

Per informazioni rispetto alla compilazione del modulo di domanda può essere contattato l'Ufficio Assistenza del Comune di Tolmezzo – piazza XX settembre n.1 – Gestione Associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis – con le seguenti modalità:

- inviando una **e-mail** all'indirizzo locazioni@comune.tolmezzo.ud.it;
- **telefonando** al numero **0433 487486**;
- recandosi di persona all'Ufficio Assistenza **esclusivamente dopo aver fissato un appuntamento** telefonando al numero indicato sopra (l'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30, il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 17:00 alle ore 18:00).

2. Le domande dovranno essere consegnate al Comune

entro e non oltre MARTEDÌ 8 APRILE 2025

con le seguenti modalità:

- a) **di persona** allo Sportello del Cittadino del Comune di Cavazzo Carnico in Piazzale dei Caduti n.5 – tel. 0433 93003 – nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30, il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
- b) inviando una **e-mail** all'indirizzo locazioni@comune.tolmezzo.ud.it in formato pdf (solo in via eccezionale e motivata, in altri formati) sottoscritta con firma autografa e con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario;
- c) per posta tramite **raccomandata** con ricevuta di ritorno che deve essere spedita al Comune di Cavazzo Carnico entro e non oltre il termine previsto dal bando (farà fede la data del timbro postale);
- d) tramite **PEC** all'indirizzo PEC del Comune di Cavazzo Carnico comune.cavazzocarnico@certgov.fvg.it in formato pdf (solo in via eccezionale e motivata in altri formati) firmata digitalmente oppure scansionata con allegata la fotocopia di un documento di identità del

firmatario; in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

L'Ufficio Comune per i Servizi Affari Generali e alla Persona della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis non si assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande dovuto ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, a disguidi postali o informatici, a disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'eventuale verifica del ricevimento da parte del Comune della mail è in capo al soggetto inviante.

Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà inviata richiesta di integrazione cui il richiedente dovrà dare sollecito riscontro, in considerazione del rispetto del termine stabilito per l'invio della graduatoria da parte dei Comuni alla Regione Friuli Venezia Giulia; non verranno prese in considerazione le integrazioni pervenute fuori termine.

La domanda è da ritenersi ammessa a contributo qualora non si ricevano comunicazioni contrarie da parte degli uffici comunali.

3. Il possesso dei requisiti richiesti e l'esistenza del contratto di locazione regolarmente registrato devono essere dichiarati sulla domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; deve invece essere allegata in copia semplice:
 - a) la documentazione attestante l'effettivo pagamento del canone di locazione per l'anno 2024 (es. estratto conto, ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario, copia dei versamenti effettuati, etc.);
 - b) la DSU (**solo se non ancora in possesso dell'attestazione ISEE**);
 - c) la dichiarazione del proprietario (**in caso di morosità o nel caso in cui il conduttore, pur essendo in regola con i pagamenti, non sia in possesso di tutta la documentazione attestante l'effettivo pagamento del canone di locazione per l'anno 2024**);
 - d) del contratto di locazione **se di natura transitoria (deve contenere specifica dichiarazione che individui il motivo della transitorietà)**;
 - e) la certificazione attestante lo stato di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 (**solo se dichiarata come situazione di particolare debolezza sociale**);
 - f) la dichiarazione del contitolare di non presentare analoga domanda di contributo (**solo in caso di contitolari conviventi**);
 - g) copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno ovvero, in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (**solo per i cittadini provenienti da Stati NON appartenenti all'Unione Europea**).

Art. 5 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Ufficio Comune per i Servizi Affari Generali e alla Persona della Gestione Associata tra i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Ufficio Comune per i Servizi Affari Generali e alla Persona della Gestione Associata fra i Comune di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

La dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 75 comma 1 bis del DPR n. 445/2000, introdotto dall'articolo n. 264 comma 2, lettera a, del D.L n. 34/2020 comporta oltre che la revoca del contributo già concesso, anche il divieto di

accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (restando comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio).

Art. 6 Esclusioni

Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti indicati nel presente bando, alla data di presentazione della domanda;
- b) abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal bando.

Art. 7 Non cumulabilità

Il contributo in oggetto non è cumulabile con la detrazione ai fini IRPEF per canoni di locazione come previsto dall'art. 10 comma 2 della L. 431/98.

L'inosservanza di quanto sopra comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 7/2000.

Art. 8 Disposizioni finali - riferimenti normativi e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento regionale esecutivo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 510 del 03.04.2020 (emanato con decreto del Presidente della Regione n. 066/Pres. del 15.04.2020 e pubblicato nel BUR n. 18 in data 29.04.2020) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Brollo (0433 487977), Responsabile dell'Ufficio Assistenza e Istruzione con sede a Tolmezzo in piazza XX Settembre n. 1 e il domicilio digitale è comune.cavazzocarnico@certgov.fvg.it.
3. Entro il 31/05/2025 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse a contributo unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali parte integrante dell'istanza che darà avvio al procedimento. L'informativa completa è inoltre consultabile sul sito www.comune.cavazzocarnico.ud.it accedendo dall'area tematica "**Contributi e agevolazioni**" al procedimento "**Contributi per l'abbattimento dei canoni di affitto**". È inoltre disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE PER
I SERVIZI AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA
dott.ssa Raffaella Scarparo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)